

N. R.G. 70/2013



REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vittorio Zanichelli	Presidente rel.
Dott. Alessandra Mirabelli	Giudice
Dott. Laura Galli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. 70/2013 promosso da:

SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL

rappresentata e difesa dall'Avv. ELISABETTA GATTI

RICORRENTE

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata ex artt. 160, 161 l.fall. da **SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL** in data 23 dicembre 2013;
 rilevato che la ricorrente ha rispettato il termine fissato dal tribunale per il deposito della proposta concordataria ed ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi imposti ex art. 161, 8 c. l.fall.;
 preso atto delle integrazioni apportate al piano e della relativa attestazione;
 acquisito il parere del Pubblico Ministero;
 ritenuto che, in merito alla verifica del Tribunale sulla regolarità formale e sull'ammissibilità del piano concordatario, la proposta appare corrispondente a quanto prescritto dagli artt. 160 e ss. l.fall. come modificati dal dl n. 83/2012, convertito con l. n. 134/2012;
 ritenuto in particolare che, in ordine al requisito soggettivo, la ricorrente rientra nella categoria degli imprenditori commerciali richiamata dall'art. 160 l.fall., come già diffusamente motivato nel decreto di concessione del termine in data 10 gennaio 2014; la proposta di concordato inoltre risulta deliberata e sottoscritta secondo le modalità indicate dagli artt. 161, 152 l.fall.; per quanto riguarda il requisito oggettivo, dall'esame della documentazione contabile e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria allegata al ricorso si evidenzia lo stato di crisi economica e finanziaria in cui la proponente attualmente versa;
 considerato che, unitamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la ricorrente ha depositato - secondo quanto previsto dall'art. 161 l.fall.- una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata, uno stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

pagina 1 di 3



rilevato che, mediante l'esecuzione del piano concordatario fondato sulla continuità aziendale e sulla parziale cessione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa il proponente intende effettuare, con percentuali non vincolanti e nei tempi puntualmente descritti in ricorso e compatibili con la ragionevole durata del procedimento (nella specie: cinque anni):

1. il pagamento integrale delle spese prededucibili;
2. il pagamento integrale dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione nei limiti del valore dei beni;
3. il soddisfacimento integrale dei creditori chirografari;

ritenuto che la proposta concordataria appare idonea a garantire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, consentendo l'integrale soddisfacimento dei creditori, salvo gli ulteriori accertamenti da svolgersi prima dell'omologazione;

considerato altresì che la proposta di concordato preventivo come sopra formulata è accompagnata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 161, 3 c., l.fall., dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, 3 c., l. d., l.fall., la Dott.ssa Donatella Volpi, il quale, evidenziati i criteri applicati per la stesura della relazione, ha attestato sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati aziendali nonché la complessiva fattibilità del piano concordatario anche riferimento ai tempi di esecuzione; è stata adeguatamente attestata altresì la sussistenza del miglior soddisfacimento dei creditori derivante dal piano in continuità aziendale rispetto alla soluzione integralmente liquidatoria tenuto conto non solo dei tempi presumibilmente necessari per la liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare ma anche della peculiare difficoltà connessa alla natura di alcuni beni (reti).

È ben vero che la sostenibilità della proposta è subordinata all'avveramento di alcune condizioni di non pacifico avveramento ma è garanzia sufficiente la circostanza che detto avveramento si debba verificare senza incertezze sulla vincolatività di eventuali impegni prima dell'adunanza dei creditori, evenienza, questa, che è da ritenersi integrare una condizione di ammissibilità della domanda;

ritenuto pertanto che, all'esito delle verifiche effettuate, risulta provata nel caso in esame la sussistenza delle condizioni di legge a cui è subordinata l'ammissibilità del concordato preventivo;

ritenuto che, in merito a quanto previsto dall'art. 163, 2 c., n. 4, l.fall., la ricorrente debba depositare nei termini di legge una somma pari ad un terzo dell'importo complessivamente necessario per far fronte alle spese della procedura, con facoltà per il giudice delegato di disporre successive integrazioni al deposito nel corso della stessa procedura;

P.Q.M.

Visti gli artt. 160, 161, 163 legge fallimentare;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da **SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL**;

DELEGA

alla procedura di concordato la **Dott.ssa Alessandra Mirabelli**;

CONFERMA LA NOMINA

quale Commissario giudiziale il **Prof. Avv. Sido Bonfatti**;

ORDINA

la convocazione dei creditori per il giorno **28 gennaio 2015 alle ore 12**, nonché la comunicazione agli stessi del presente provvedimento nei termini e secondo le modalità descritte dall'art. 171 l.fall., come modificato dal dl n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012;

DISPONE

che il ricorrente depositi presso la cancelleria di questo Tribunale, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la somma di € 450.000, con facoltà per il giudice delegato di disporre successive integrazioni al deposito nel corso della stessa procedura;

STABILISCE

che l'autorizzazione di cui all'art. 167, 2 c., l.fall. non è dovuta per gli atti di valore inferiore ad € 10.000,00;



MANDA

al Cancelliere per la pubblicità di cui all'art. 166 l.fall., disponendo che il presente decreto sia pubblicato per estratto e per una sola volta sul quotidiano "Il Resto del Carlino", pagina di cronaca locale, e che il Commissario giudiziale notifichi ai sensi degli artt. 88 e 166 l.fall. un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione nei pubblici registri.

Modena, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2014
30 ottobre 2014

Il Presidente rel. est.
dott. Vittorio Zanichelli

